

DELIBERAZIONE 11 APRILE 2018
258/2018/E/EEL

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO E IMMISSIONE (DELIBERAZIONE 269/2017/E/EEL)
RISPETTO A STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL
SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE
DELL'AUTORITÀ 342/2016/E/EEL) E DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1014^a riunione del 11 aprile 2018

- Premesso che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), ai sensi della deliberazione 8 febbraio 2018, 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio* e visto il decreto-legge 10 aprile 2018, n. 30;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione.

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- il regolamento (CE) n. 2015/1222 della Commissione del 24 luglio 2017;
- il regolamento (CE) n. 2017/2195 della Commissione del 23 novembre 2017 (di seguito: Regolamento *balancing*);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2014, 525/2014/R/EEL (di seguito: deliberazione 525/2014/R/EEL);

- la deliberazione dell’Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 28 luglio 2016, 444/2016/R/EEL (di seguito: deliberazione 444/2016/R/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 20 aprile 2017, 269/2017/E/EEL (di seguito: 269/2017/E/EEL);
- la deliberazione dell’Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell’Autorità 9 aprile 2018, 228/2018/A..

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 269/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, al punto 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento, ivi incluse informazioni puntuali sulla composizione del proprio portafoglio di unità di produzione non rilevanti alimentate da fonti rinnovabili non programmabili;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà sia in sede di audizione innanzi al responsabile del procedimento in data 16 maggio 2017 sia trasmettendo una nota in data 29 maggio 2017 (prot. Autorità 19073 del 30 maggio 2017).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i rilievi di natura giuridico-procedimentale, avanzati dalla Società nella nota del 29 maggio 2017, esulano dall’oggetto del presente provvedimento che ha unicamente la finalità di rivedere l’applicazione della misura prescrittiva definita nella deliberazione 269/2017/E/EEL, in considerazione degli eventuali elementi fattuali forniti dalla Società medesima.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nella documentazione trasmessa agli Uffici dell’Autorità, la Società ha sottolineato la difficoltà di programmazione dei prelievi associati al proprio portafoglio commerciale, costituito prevalentemente da clienti di piccole dimensioni, con conseguenti minori effetti statistici di compensazione nei volumi prelevati e maggiore esposizione agli sbilanciamenti rispetto ai portafogli dei grandi operatori;
- la Società ha anche osservato come la disciplina degli sbilanciamenti, vigente nel periodo di indagine, consentisse gli sbilanciamenti volontari in quanto, qualora controfase, avrebbero contribuito in modo benefico al bilanciamento del sistema;
- nella deliberazione 269/2017/E/EEL, l’Autorità non avrebbe nemmeno dimostrato come gli sbilanciamenti delle unità non abilitate possano aver inciso sulla dinamica del corrispettivo di cui all’articolo 44 della deliberazione 111 (c.d. corrispettivo *uplift*); in realtà, i dati dimostrerebbero come non ci sia una correlazione positiva tra il valore del suddetto corrispettivo e la componente ascrivibile agli sbilanciamenti; ad esempio, nel mese di gennaio 2017 il corrispettivo *uplift* ha raggiunto un livello paragonabile a quello del periodo marzo-giugno 2016 nonostante la componente relativa agli sbilanciamenti abbia fornito un contributo di segno opposto;
- il prezzo nel mercato del giorno prima non dipenderebbe nemmeno dai programmi di prelievo degli utenti del dispacciamento in quanto Terna utilizza le proprie stime del fabbisogno del sistema; non può quindi essere imputata alla Società una condotta manipolativa del prezzo dell’energia;
- la Società avrebbe inoltre trasferito gli effetti economici derivanti dagli sbilanciamenti alla propria clientela; pertanto, l’importo della prescrizione, che ai sensi della deliberazione 269/2017/E/EEL dovrebbe andare a ristoro della più ampia categoria dei consumatori, porterebbe ad un esito iniquo in quanto la clientela della Società percepirebbe un ulteriore vantaggio economico;
- la Società lamenta anche la disparità di trattamento tra i produttori, titolari di unità abilitate, e i *trader*, spiegando come l’Autorità avrebbe inteso colpire solo i secondi, che invero con le loro condotte avrebbero aiutato il sistema, a favore dei primi, non riconoscendo il fatto che con le loro strategie di offerta avrebbero determinato il significativo aumento del corrispettivo *uplift* nel secondo trimestre 2016;
- per quanto riguarda il periodo di applicazione della misura prescrittiva, la Società evidenzia come, nonostante le condotte contestate riguardino sia l’anno 2015 sia l’anno 2016, la deliberazione 269/2017/E/EEL abbia considerato censurabili solo quelle poste in essere nel 2016;
- la suddetta deliberazione trascurerebbe, inoltre, gli effetti dell’operatività sul mercato infragiornaliero, nonché quelli legati alle rettifiche di misura e ai congruagli comunicati dai distributori con notevole ritardo;

- risulterebbero poco comprensibili, nel calcolo della misura prescrittiva, sia la scelta di non compensare fra loro le zone in cui l'utente del dispacciamento ha conseguito un profitto dagli sbilanciamenti, con le zone in cui invece ha realizzato una perdita, in particolare all'interno della medesima macrozona, sia l'impatto del corrispettivo di non arbitraggio che, nei casi in cui il prezzo zonale risulti superiore al PUN, rappresenta un esborso verso Terna;
- la misura prescrittiva sarebbe altresì in violazione della normativa europea che raccomanda la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi sulla base di metodologie di tipo *single pricing*;
- la Società propone altresì un'ipotesi di regolazione alternativa a quella rappresentata nella deliberazione 269/2017/E/EEL che si sostanzierebbe, per il periodo compreso tra gennaio 2015 e luglio 2016, nell'adozione di un *cap* da applicare al prezzo medio delle offerte accettate nel mercato per il servizio di dispacciamento ai fini del bilanciamento in tempo reale, ponderato per le relative quantità del medesimo periodo rilevante; il tetto corrisponderebbe al 98° percentile dei corrispondenti valori registrati nel periodo di indagine arrotondati al numero intero più vicino;
- il calcolo della prescrizione dovrebbe quindi valorizzare gli sbilanciamenti tenendo conto del suddetto *cap*; questo approccio, secondo la Società, avrebbe il pregio, da una parte, di sterilizzare l'effetto sugli sbilanciamenti derivante dalla variabilità del prezzo di sbilanciamento, sul quale la Società non poteva e non può incidere, dall'altra, di evitare la rinegoziazione dei contratti con la propria clientela in conseguenza della misura prescrittiva; il metodo risulterebbe, infine, non discriminatorio rispetto alle diverse dimensioni del portafoglio detenuto dagli utenti del dispacciamento.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- non si ravvisano elementi di novità per rivedere il contenuto del provvedimento prescrittivo e quanto riportato nell'Allegato B alla deliberazione 269/2017/E/EEL in quanto:
 - i. gli elementi specifici adottati dalla Società con riferimento al proprio portafoglio (prevalenza di clienti di piccole dimensioni) sono generici e non giustificano l'adozione di soglie di tolleranza differenti da quelle standard già ipotizzate per la Società;
 - ii. inoltre, la presenza di clienti di piccole dimensioni lascia intendere come una significativa porzione del portafoglio della Società sia basato su utenze cosiddette profilate per le quali l'utente del dispacciamento si vede attribuita in fase di *settlement* mensile, ai sensi del TIS, una quota del prelievo residuo di area, secondo una percentuale nota *ex-ante* per il tramite del coefficiente CRPU (coefficiente di ripartizione del prelievo dell'utente del dispacciamento) comunicato alla Società nel mese antecedente a quello di riferimento; un utente diligente è, pertanto, chiamato a stimare il prelievo residuo di area (per il quale sono resi

- disponibili i dati storici, prima da parte di Terna e ora da parte dell'Acquirente Unico, sulla base della regolazione vigente) e non direttamente i prelievi dei singoli clienti finali per i quali, invero, si riscontrerebbero non poche difficoltà; in tale contesto quanto sostenuto dalla Società in merito alla maggiore esposizione agli sbilanciamenti per questa tipologia di clienti non trova alcuna giustificazione;
- iii. un meccanismo *single pricing*, quale il sistema vigente per la valorizzazione degli sbilanciamenti effettivi per le unità non abilitate nel periodo oggetto della misura prescrittiva, opera correttamente (comportando un efficace sistema di premi e penali) in presenza di segnali di prezzo coerenti con l'effettivo stato, lungo o corto, del sistema: in tale contesto, infatti, il premio per gli sbilanciamenti discordi rappresenta un corretto incentivo a mantenere il sistema bilanciato anche per il tramite di una programmazione diligente, in linea con quanto riportato all'articolo 37, comma 6, lettera b) della direttiva 2009/72/CE; in tale ottica va intesa altresì la raccomandazione di utilizzare un tale meccanismo di valorizzazione contenuta nel Regolamento *balancing* recentemente adottato dalla Commissione che, nella sua versione finale, conferma la versione emersa dalla procedura di Comitologia cui si era riferita la Società nella propria memoria;
 - iv. tuttavia, come evidenziato in diverse occasioni dall'Autorità, la disciplina degli sbilanciamenti vigente nel periodo esaminato non era sempre in grado di fornire segnali di prezzo coerenti con il reale stato, lungo o corto, del sistema elettrico: anzi, in diversi casi, la scarsa significatività dei prezzi di sbilanciamento ha favorito arbitraggi che si sono rivelati causa di oneri significativi in capo al sistema elettrico;
 - v. nell'ottica di quanto rappresentato al numero precedente, l'Autorità ha ritenuto opportuno esplicitare (con il comma 14.6 della deliberazione 111) l'obbligo di una programmazione basata sui principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza, proprio per contrastare eventuali comportamenti non conformi alle finalità del servizio di dispacciamento, favoriti da segnali di prezzo non coerenti con l'effettivo stato del sistema; tale programmazione diligente è da riferirsi intesa sia agli utenti del dispacciamento in immissione sia a quelli in prelievo, come altresì chiarito nelle premesse della deliberazione 525/2014/R/EEL che ha esplicitato detta programmazione; l'affermazione della Società relativa all'accettabilità degli sbilanciamenti volontari, nel contesto regolatorio allora vigente, non può trovare, quindi, alcuna giustificazione;
 - vi. come evidenziato nella sezione A1 della deliberazione 269/2017/E/EEL il corrispettivo *uplift* dipende da una pluralità di fattori fra cui un ruolo significativo è svolto dal comportamento d'offerta adottato dagli utenti del dispacciamento delle unità abilitate, al quale sono legati sia i costi sostenuti da Terna sul mercato per il servizio di dispacciamento (e la relativa componente del corrispettivo *uplift*) sia i prezzi di

- sbilanciamento (che, moltiplicati per i volumi di sbilanciamento effettivo, concorrono a determinare la componente del corrispettivo legata agli sbilanciamenti);
- vii. in particolare è corretto sostenere come gli elevati prezzi di offerta verificatisi sul mercato per il servizio di dispacciamento nella primavera del 2016 e nel gennaio 2017 abbiano comportato un incremento significativo del corrispettivo *uplift*; tuttavia, giova evidenziare che:
- per l'anno 2016 l'incremento del corrispettivo *uplift* è stato ulteriormente aggravato dagli elevati volumi di sbilanciamento effettivo associati alle unità non abilitate (frutto di una programmazione contraria ai principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza); con volumi di sbilanciamento contenuti entro i canoni di correttezza, l'impatto complessivo sarebbe stato inferiore;
 - per il mese di gennaio 2017, l'incremento del corrispettivo *uplift* è stato mitigato dalle disposizioni della deliberazione 444/2016/R/EEL finalizzate a disincentivare strategie di programmazione non diligenti nei confronti del sistema;
- viii. i volumi di sbilanciamento effettivo, pertanto, sono altrettanto importanti nella determinazione del corrispettivo *uplift* (ancorché con un impatto mediamente inferiore rispetto agli elevati prezzi di offerta sul mercato per il servizio di dispacciamento);
- ix. Terna non provvede ad apportare alcuna correzione ai programmi presentati dagli utenti del dispacciamento sul mercato del giorno prima; tale intervento, invero consentito agli albori del mercato elettrico nazionale per il tramite delle cosiddette offerte integrative, è, infatti, stato da tempo vietato in coerenza con la normativa europea sui mercati elettrici; in ogni caso, come chiarito nella sezione D della deliberazione 269/2017/E/EEL le condotte tenute dalla Società non risultano aver alterato singolarmente l'andamento del mercato;
- x. non ha altresì alcuna rilevanza ai fini della prescrizione il trasferimento dei benefici alla propria clientela finale adottato dalla Società: si tratta, infatti, di politiche commerciali gestite nell'ambito delle relazioni contrattuali esistenti fra l'utente del dispacciamento e le proprie controparti, che esulano dagli scopi del presente provvedimento che riguarda, invece, il rispetto dei principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza nella programmazione e il diritto dell'utenza ad una corretta valorizzazione delle risorse di dispacciamento per il tramite del corrispettivo *uplift*;
- xi. come chiarito nella deliberazione 269/2017/E/EEL stessa, l'Autorità ha ritenuto opportuno limitare la misura prescrittiva al periodo gennaio 2016 – luglio 2016 in quanto il periodo in cui risultano concentrarsi i maggiori oneri per il sistema conseguenti alle programmazioni non diligenti;

- xii. le valutazioni sulla diligenza compiute dall’Autorità si basano sullo sbilanciamento effettivo come definito dalla deliberazione 111, ossia tenendo conto del programma vincolante in immissione e in prelievo delle unità non abilitate come risultante dai mercati dell’energia, ivi incluso il mercato infragiornaliero;
- xiii. la misura prescrittiva si basa su valutazioni puntuali orarie che consentano di identificare il vantaggio economico maturato dalla Società in ciascun mese e in ciascuna zona, confrontando quanto ottenuto dalla regolazione dei corrispettivi di sbilanciamento con quanto si sarebbe ottenuto da una programmazione ispirata ai principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza; a tal proposito il programma vincolante di immissione o di prelievo per le unità non abilitate, quali quelle oggetto del presente provvedimento, è definito nell’ambito dei mercati dell’energia (mercato del giorno prima e mercato infragiornaliero): una programmazione diligente (ossia un programma vincolante coerente con i principi di cui al comma 14.6 della deliberazione 111) verrebbe, quindi, valorizzata ai prezzi formati in quei mercati; l’utilizzo dei prezzi zonal e del PUN (a cui è ricondotta la valorizzazione degli sbilanciamenti lato prelievo per il tramite del corrispettivo di non arbitraggio) rappresenta, quindi, una buona approssimazione;
- xiv. il perimetro spaziale di programmazione da parte degli utenti del dispacciamento coincide con la zona di mercato: in tale ottica l’Autorità ha inteso non compensare profitti e perdite conseguiti in zone diverse, proprio per incentivare una programmazione diligente a livello zonale;
- xv. la proposta di regolazione alternativa avanzata dalla Società non può trovare accoglimento, in quanto, come altresì sostenuto dalla Società stessa, prescinde da valutazioni sulla diligenza, ma si limita ad applicare un *cap* ai prezzi di sbilanciamento; tale soluzione, in particolare, non sterilizzerebbe il vantaggio economico maturato dagli utenti del dispacciamento con riferimento alla programmazione contraria ai principi di diligenza, perizia, prudenza e previdenza, anzi lascerebbe in capo ad essi una quota significativa di tale vantaggio, sterilizzando solamente i prezzi superiori al 98° percentile.

RITENUTO CHE:

- alla luce di quanto sopra considerato, sia opportuno confermare il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 269/2017/E/EEL e il contenuto del relativo Allegato B, ai sensi del punto 4 della medesima;
- sia necessario individuare le tempistiche con cui Terna procede alla regolazione delle partite economiche sottese al provvedimento 269/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all’Allegato B al medesimo provvedimento

DELIBERA

1. di confermare, come specificato in motivazione, il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 269/2017/E/EEL e il contenuto del relativo Allegato B, ai sensi del punto 4 della medesima, in ragione dell'irrelevanza degli elementi fattuali trasmessi dalla Società;
2. di prevedere che Terna proceda alla determinazione delle partite economiche sottese al provvedimento 269/2017/E/EEL, determinate sulla base dei criteri di cui all'Allegato B al medesimo provvedimento, entro l'ultimo giorno di aprile 2018 (con liquidazione delle partite economiche con valuta il sedicesimo giorno lavorativo di maggio 2018);
3. di notificare il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, alla Società e a Terna;
4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla deliberazione 342/2016/E/EEL.

11 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni